



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 agosto 2016 n.117

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 68-quater della Legge 10 agosto 2012 n.122 introdotto con l'articolo 32 della Legge 30 luglio 2015 n.119;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 10 agosto 2016;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N.122 E SUCCESSIVE MODIFICHE (LEGGE IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI)

Art. 1

1. L'articolo 15 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 15

(Armi da sparo di ridotta potenzialità ed armi ad avancarica)

1. Sono armi da sparo di ridotta potenzialità quelle che sfruttano la forza propulsiva di aria compressa o gas in bombola e che sviluppano una energia non superiore a 7,5 Joule. Sono di libera vendita e detenzione a soggetti maggiorenni. Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.

2. Le armi da sparo che erogano energia superiore a 7,5 Joule sono equiparate alle armi da fuoco e pertanto sottoposte agli stessi obblighi di legge.

3. Le armi ad avancarica a più canne prodotte prima del 1890 e le armi ad avancarica monocolpo, sono equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità e pertanto soggette al regime normativo di cui al primo comma.

4. La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di cui all'articolo 49, stabilisce i criteri per cui un'arma di modello anteriore il 1890 è da ritenersi inefficiente e pertanto non oggetto di denuncia.”.

Art. 2

1. L'articolo 16 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art.16

(Strumenti da gioco, armi a salve, air soft gun, paintball)

1. Sono strumenti da gioco o da attività sportiva quelli destinati all'attività ludica o sportiva aventi forma di arma da fuoco o che ne costituiscono replica. Tutti gli strumenti da gioco o attività sportiva che sviluppano una energia compresa tra 0,50 e 7,5 Joule sono di libera vendita ai maggiori degli anni 18 e valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 13. Le armi a salve rientrano in questa categoria.
2. I negozi di giocattoli possono vendere solo gli strumenti che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule.
3. È consentito l'uso di strumenti da gioco del tipo *paintball*, che sparano proiettili riempiti con liquido inerte colorato, purché la velocità d'uscita del proiettile non sia superiore a 100 m/s e purché il loro utilizzo avvenga presso strutture autorizzate dotate di apposita licenza.
4. Tutti gli strumenti indicati nel presente articolo possono essere trasportati fuori dalla propria abitazione solo per giustificato motivo ossia per essere usati nell'ambito di campi di gioco attrezzati, nell'attività di addestramento cani allo sparo o manifestazioni di carattere sportivo o culturale-folkloristico, autorizzate.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 10.000,00.
6. Con decreto delegato vengono dettate le modalità per effettuare nel territorio della Repubblica di San Marino, con strumenti idonei per la certificazione, il test della potenza di tiro degli strumenti di cui al presente articolo.”.

Art. 3

1. L'articolo 23 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art.23

(Porto d'Armi e Nulla Osta)

1. La Gendarmeria rilascia il Porto d'Armi o il Nulla Osta all'acquisto, previo accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta abilitano all'acquisto di armi, munizioni e loro parti, e di fuochi d'artificio di Categoria 3.
2. È vietato vendere o cedere armi a soggetti che non siano muniti di Porto d'Armi o Nulla Osta.
3. Il Porto d'Armi è rilasciato per uso sportivo e venatorio previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 24 e abilita, oltre all'acquisto, anche al trasporto delle armi e delle munizioni legalmente detenute e al porto delle stesse solo durante l'esercizio dell'attività sportiva o venatoria.
4. Il Porto d'Armi ha validità di sei anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del successivo articolo 24.
5. Nel caso si richieda il Nulla Osta ai fini di acquisto e detenzione delle armi, il possesso del requisito di cui alla lettera d) del successivo articolo 24, può essere limitato anche alla sola idoneità psichica; con solo tale idoneità è comunque vietato l'acquisto e il possesso di munizioni e polvere da sparo.
6. Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni sei anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, specifica documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e, trascorsi sessanta giorni, il sequestro delle armi.

7. La validità del Porto d'Armi ai fini dell'uso dell'arma, è subordinato al pagamento annuale della tassa relativa al tesseramento alle rispettive Federazioni sammarinesi di appartenenza.
8. La Gendarmeria può rilasciare un nulla osta temporaneo al trasporto di armi e munizioni legalmente detenute destinate nell'ambito di mostre, mercati, aste e simili. Tale nulla osta è limitato all'evento specifico, al tipo e numero di armi indicate anche previa valutazione del paese di destinazione ed eventualmente di transito.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al secondo comma, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito ai sensi del quarto comma dell'articolo 252 ter del Codice Penale.
10. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione di cui al successivo articolo 49 stabilisce le caratteristiche del nuovo documento di abilitazione al porto dell'arma che verrà adottato con decreto delegato. Nel frattempo restano in vigore le procedure previste fino all'entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 4

1. L'articolo 24 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 24

(Requisiti per il Porto d'Armi e Nulla Osta)

1. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta è rilasciato a chi ha il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto i 18 anni d'età;
 - b) per il porto d'armi ad uso sportivo essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino; per il porto d'armi ad uso venatorio essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino o cittadino di quest'ultima residente in Italia;
 - c) non aver riportato condanne penali, superiori ad anni 1 di reclusione, ovvero non aver riportato condanne anche non definitive o pendenze penali per reati non colposi contro la persona, contro l'autorità, contro il patrimonio, in materia di armi, in materia di ordine pubblico, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del Tribunale;
 - d) idoneità psicofisica certificata dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale conformemente ai criteri di cui all'Allegato A della presente legge. Nel caso di cittadino sammarinese non residente in territorio deve essere prodotto equivalente certificato di idoneità psicofisica;
 - e) essere in possesso del certificato di buona condotta rilasciato dalla Gendarmeria.
2. Per il Porto d'Armi ad uso sportivo inoltre è richiesto di essere in possesso di “*Certificato tecnico di maneggio armi*” rilasciato dalla Federazione Sammarinese Tiro a Volo o Tiro a Segno.
3. Per il Porto d'Armi ad uso venatorio oltre quanto stabilito alle lettere a), b), c), d) ed e), è richiesto il “*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*” di cui all'articolo 9 del Decreto n.18/1972 e successive modifiche.
4. Il “*Certificato tecnico di maneggio armi*” e il “*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*”, vengono rilasciati ad esito di una prova di esame, teorica e pratica, in cui il candidato dovrà dare prova di conoscere i principali argomenti in materia di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, norme di legge in materia, norme di sicurezza di maneggio, custodia, trasporto, utilizzo delle armi da fuoco.
5. È membro delle rispettive commissioni d'esame per il rilascio del “*Certificato tecnico di maneggio armi*” e del “*Certificato di idoneità all'esercizio venatorio*” un Gendarme, appositamente delegato, dell'Ufficio Armi della Gendarmeria.
6. Per gli appartenenti alle forze di Polizia sia militari sia civili e alle Guardie Ecologiche l'idoneità psicofisica e il “*Certificato tecnico di maneggio armi*” possono essere sostituiti da una dichiarazione del Comando/Ufficio di appartenenza nella quale deve essere attestato che l'interessato svolge servizio effettivo con l'arma.”.

Art. 5

1. L'articolo 27 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 27
(*Non residenti*)

1. Il non residente nel territorio della Repubblica di San Marino che intenda acquistare armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce deve munirsi di Nulla Osta, od analogo titolo, rilasciato dall'Autorità dello Stato di residenza riconosciuto dalla Repubblica di San Marino, dal quale risulti che esso sia legittimato all'acquisto, e di un documento d'identità in corso di validità. Il Nulla Osta o analogo titolo, se prodotto in lingua straniera, deve essere accompagnato da copia tradotta in lingua italiana con asseverazione.
2. Il titolare di licenza di cui al successivo articolo 36, deve richiedere il Nulla Osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria prima di procedere alla vendita delle armi corte.
Per i residenti in Italia, l'acquisto e le movimentazioni di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, articoli pirotecnici verranno disciplinati con apposito decreto delegato conformemente ad intese tecniche siglate in materia tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino.
3. La vendita delle cartucce caricate a pallini avviene mediante presentazione del porto d'armi o analogo titolo rilasciato dall'autorità dello Stato di residenza e di un documento di identità in corso di validità.”.

Art. 6

1. L'articolo 28 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 28
(*Limiti quantitativi armi*)

1. Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San Marino, in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite ed entro quindici giorni dalla presa in carico dell'arma, il titolare deve darne comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria descrivendo le caratteristiche di sicurezza adottate e adeguandosi il prima possibile alle ulteriori disposizioni di sicurezza che lo stesso Ufficio impartirà qualora quelle descritte non siano ritenute equivalenti a quelle di cui al Regolamento da adottarsi da parte del Congresso di Stato su proposta della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi. I militari potranno inoltre effettuare, allorché lo ritenessero necessario, sopralluoghi e verifiche in merito. La mancata comunicazione nei termini suddetti è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra euro 250,00 ed euro 2.500,00. Il mancato adeguamento del luogo di detenzione delle armi alle prescrizioni impartite dalla Gendarmeria, trascorsi 120 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Armi, è punito ai sensi del successivo articolo 64, secondo comma, lettera c), e si procederà al contestuale sequestro delle armi in eccedenza. In ogni caso le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibile a minori degli anni 18, a estranei, a persone incapaci o inesperte nel maneggio delle armi.”.

Art. 7

1. L'articolo 36 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art.36 (Armerie)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce, armi bianche, strumenti da gioco tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di Categoria 2, 3, 4, T1, T2 e P1, P2 di cui all'articolo 54, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla meglio denominata “*apertura a scatto*”, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati “*dissuasori elettrici*”, bombolette OC spray antiaggressione, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre:

- a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all'Estero, superiori ad anni 1 di reclusione, ovvero non aver riportato condanne anche non definitive o pendenze penali per reati non colposi contro la persona, contro l'autorità, contro il patrimonio, in materia di armi, in materia di ordine pubblico, fatta sempre salva l'avvenuta riabilitazione da parte del Tribunale;
- b) avere il certificato di buona condotta;
- c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dall'U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;
- d) avere conseguito il “*Certificato di capacità tecnica armaiolo*” di cui al successivo articolo 51.

2. Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 36 devono essere posseduti dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti addetti alle vendite degli operatori economici. Comunque nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti anche dai soci e nell'ipotesi in cui questi effettuino attività di vendita devono possedere anche il requisito di cui al punto c).

3. In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite presso l'armeria deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente primo comma, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.

4. Il rilascio della licenza è condizionato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 37.

5. E' consentita agli operatori di cui al presente articolo l'attività di caricamento delle cartucce quale servizio affine alla propria attività a norma della legge che disciplina il commercio. L'articolo prodotto dovrà essere corredato da scheda tecnica e prova balistica. Il rilascio del servizio affine di cui sopra è subordinato all'autorizzazione della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di idoneità dei locali. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità della polvere da ricarica utilizzata.”.

6. E' consentita agli operatori di cui al presente articolo l'attività di gestione di poligono di tiro privato per la taratura di armi e cannocchiali quale servizio affine alla propria attività a norma della legge che disciplina il commercio. Il rilascio del servizio affine di cui sopra è subordinato all'autorizzazione della Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi di idoneità dei locali. Deve essere inoltre garantita la tracciabilità delle munizioni utilizzate. L'attività di gestione di poligono di tiro privato per la taratura di armi e cannocchiali può essere esercitata anche da altri operatori economici appositamente autorizzati e con idonea licenza.”.

Art. 8

1. L'articolo 37 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art. 37

(Idoneità dei locali destinati alla vendita)

1. I locali dove avviene l'esercizio dell'attività di vendita di armi di cui al precedente articolo 36 devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- a) vetri esterni antisfondamento;
- b) espositori e vetrine interne del tipo antisfondamento e chiuse a chiave oppure dotate di cavi di acciaio per il blocco delle armi;
- c) le polveri per il caricamento delle cartucce devono essere custodite fuori dalla portata di eventuali avventori o persone non autorizzate;
- d) idoneo sistema antincendio;
- e) sistema d'allarme interno antintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento;
- f) idoneo impianto elettrico del tipo antideflagrante nei locali di stoccaggio di polveri sfuse;
- g) collegamento con il server della Gendarmeria per la registrazione telematica su Archivio computerizzato centrale.

2. Le caratteristiche tecniche dei punti a), b), d) e f) del precedente comma sono definite con apposito decreto delegato.”.

Art. 9

1. L'articolo 40 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 40

(Registro munizioni)

1. I titolari di licenze di cui al precedente articolo 36 sono tenuti ad istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro, nel quale devono essere annotate tutte le munizioni, ad esclusione delle cartucce caricate a pallini, e le polveri per il caricamento di cartucce, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo della munizione;
- b) marca e modello;
- c) calibro;
- d) quantità;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g) data ed ora delle operazioni.

2. Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato all'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato alla Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

3. Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l'armaiolo deve comunicare, in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento munizioni e polveri in entrata ed in uscita.

4. Le cartucce caricate a pallini, destinate all'uso sportivo e venatorio, sono escluse dall'obbligo della registrazione, in entrata ed in uscita, ad eccezione delle vendite superiori a mille unità.”.

Art. 10

1. L'articolo 42 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 42
(*Armerie leggere*)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, bombolette OC spray antiaggressione, armi a salve e il relativo munizionamento, archi e balestre, strumenti da punta e da taglio, nunchaku, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente articolo 36.
2. È vietata la vendita di noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica altresì denominati “*dissuasori elettrici*”.
3. Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma, strumento o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio. Altresì è fatto divieto di vendita delle armi ad avancarica monocolpo di cui al precedente articolo 15.
4. E' vietata la vendita degli articoli di cui al precedente primo comma ai minori degli anni 18.
5. La violazione dei disposti di cui ai commi che precedono, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 1.000,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.
6. Nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 36 devono essere posseduti dall'amministratore. I medesimi requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono richiesti anche in capo ai dipendenti addetti alle vendite degli operatori economici siano essi persona giuridica o persona fisica. Comunque nel caso di persona giuridica i requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui all'articolo 36, devono essere posseduti anche dai soci e nell'ipotesi in cui questi effettuino attività di vendita devono possedere anche il requisito di cui al punto c).
7. In ogni caso chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite dei prodotti di cui al precedente primo comma deve essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) del precedente articolo 36, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00 in capo al titolare di licenza.
8. Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 43.”.

Art. 11

1. L'articolo 48 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 48
(*Tracciabilità delle armi*)

1. I titolari della licenza di cui al precedente articolo 47 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate in modo dettagliato tutte le armi da sparo e gli strumenti da gioco con energia superiore a 0,99 Joule, in entrata e in uscita, in particolare:
 - a) paese di provenienza dei materiali;
 - b) nome ed indirizzo del produttore o fornitore;
 - c) tipo dei materiali;

- d) quantità;
- e) marca e modello;
- f) calibro nel caso di armi da sparo;
- g) eventuali numeri di lotto;
- h) numero di matricola o altro tipo di marcatura;
- i) data dell'operazione;
- j) persona fisica o giuridica a cui sono cedute.

Altresì deve essere annotato qualsiasi altro dato richiesto dalla normativa sammarinese in fatto di commercio con paesi UE ed extra UE.

2. Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

3. Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere data comunicazione in via telematica, all'Archivio computerizzato centrale della Gendarmeria, il movimento armi in entrata ed in uscita.”.

Art. 12

1. L'articolo 59 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 59 *(Sorveglianza del mercato)*”

1. La Gendarmeria con il concorso del Servizio della Protezione Civile espleta tutti quei controlli e quelle attività intese a verificare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato solo se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e non rappresentino un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

2. La Gendarmeria attua la sorveglianza del mercato mediante l'attuazione di misure destinate a:

- a) effettuare controlli ed ispezioni periodiche all'ingresso del territorio della Repubblica di San Marino, nei luoghi di deposito, vendita degli articoli pirotecnici;
- b) prelevare campioni di articoli pirotecnici per sottoporli a prove, analisi volte ad accertarne la sicurezza;
- c) ritirare dal mercato e vietare l'immissione di quegli articoli pirotecnici che, se pur conformi alle prescrizioni di legge, a seguito di accertamenti esperiti, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

3. Eventuali costi sostenuti per l'alienazione degli articoli pirotecnici ritirati dal mercato di cui alla precedente lettera c), sono da imputarsi a carico dell'importatore o del distributore che li ha immessi sul mercato.

4. Inoltre tutte le armi indicate al precedente art.3 lettera a), c) e d), le munizioni, ad esclusione delle cartucce caricate a pallini, e la polvere da sparo, così come indicato al precedente art.19, gli articoli pirotecnici indicati al precedente articolo 52, devono sottostare al momento dell'introduzione in territorio ad un visto manuale, o a verifica dell'avvenuto inserimento degli articoli nel registro telematico web armerie, effettuato dal Corpo della Gendarmeria in collaborazione con l'Ufficio Visto Merci della Guardia di Rocca; tale mancata adempienza sarà punita con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 5.000,00; nel caso di recidività la sanzione è raddoppiata ed inoltre è applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.”.

Art. 13

1. Dopo l'articolo 68 quater della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche è inserito il seguente articolo:

“Art. 68 quinquies

1. Ai fini della presente legge, il permesso per convivenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche è equiparato al permesso di soggiorno ordinario.”.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Essendosi verificate delle disfunzioni di carattere tecnico relativamente alla funzione di carico e scarico munizioni del sistema dell'Archivio Computerizzato Centrale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, gli armaioli devono verificare la completezza delle comunicazioni da loro effettuate dal 1 gennaio 2016 al 31 luglio 2016 ai sensi dell'articolo 40 del comma 3 della Legge n. 122/2012. Nel caso le comunicazioni effettuate non fossero visualizzabili, l'armaiolo deve procedere nuovamente alla loro effettuazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini